

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Regolamento di competenza e termini

In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 26.7.2019, n. 20330

...omissis...

Nel caso di specie, a seguito della declaratoria di incompetenza sull'intera causa da parte del giudice di pace e della riassunzione su istanza di parte, il giudice designato del Tribunale di Roma ha fissato, per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 22.5.2017; alla predetta udienza le parti hanno discusso (di altre questioni: si dà atto a verbale che sono stati affrontati i temi della fondatezza o meno della domanda riconvenzionale, e che è stata chiesta la cancellazione di alcune frasi ritenute offensive), quindi il giudice, a conclusione dell'attività di trattazione in

prima udienza, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, rinviando all'udienza del 24.10.2017; all'udienza del 24.10.2017 si è riservato, separando le due cause, rinviando a conclusioni sulla domanda riconvenzionale e richiedendo il regolamento di competenza in relazione alla opposizione a decreto ingiuntivo: il regolamento proposto è quindi ampiamente tardivo, in quanto richiesto ben oltre la conclusione della udienza di trattazione.

Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Tanto in conformità ad un principio già più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 21944 del 2018; Cass. n. 23106 del 2015; Cass. n. 16143 del 2015, il cui principio di diritto così recita: "In materia di regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il regolamento inammissibile perchè richiesto dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c., - nel testo introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 -, nella quale era stato disposto un mero rinvio, senza, peraltro, che neppure nell'udienza successiva fosse stato sollevato il conflitto, essendosi il giudice attivato a norma dell'art. 45 c.p.c., solo a scioglimento della riserva assunta dopo la concessione di termini per il deposito di note illustrative, estranee, oltretutto, alla questione di competenza").

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2019